

STUDIO LEGALE

Avv. ANTONIO ZIMBARDI

Avv. ARIANNA COPPOLA

Avv. GIUSEPPE CASTELLANO

via San Tommaso d'Aquino, 80 - 00136 Roma

Tel 320/8987248 - Fax 06/3223494

antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org

ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org

giuseppecastellano@ordineavvocatiroma.org

Ecc.Mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

Prima Sezione *Bis* - n.R.G. 10621 del 2019

Avviso di notifica per pubblici proclami

giusta Ordinanza 07/01/2021, n. 227

Paolo Gaccione, nato a Corigliano Calabro il 02/08/1989, C.F. GCC PLA 89M02 D005F, residente in Villafranca di Verona (VR), alla via Quadrato 60/A, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Arianna Coppola (C.F. CPP RNN 85M48 H501C; pec ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494), Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494) e Giuseppe Castellano (C.F. CST GPP 84D20 H501K; pec

giuseppecastellano@ordineavvocatiroma.org;

FAX

06/32.23.494) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla via Livorno, 6, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, ha adito l'Ecc.Mo T.A.R. del Lazio, Roma, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a., dei seguenti atti: - del D.M. n. 283 del 23/05/2019, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018; - del D.M. n. 310 dell'11/06/2019, con il quale la medesima Amministrazione ha approvato la graduatoria di merito degli ammessi all'accertamento dell'idoneità psicofisica della procedura concorsuale indetta con il citato D.M. n. 238 del 14/11/2018; - della nota prot. n. 16995 del 20/03/2019, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato alla Direzione Centrale per gli Affari Generali - e non anche all'interessato - di non aver iscritto quest'ultimo nel nuovo elenco di cui all'art. 6, C. 1, del d. lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, e quindi di non aver accolto la sua domanda d'iscrizione al ridetto elenco prot. n. 18174 del 20/11/2017, per mancanza "*dei requisiti 3 anni e 120 giorni*", conosciuta dal ricorrente solo il 19/08/2019 allorché l'Amministrazione l'ha

depositata nel presente giudizio in uno con la memoria difensiva; - dell'elenco (non pubblicato) di cui all'art.6, C. 1, del d. lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, richiamato dalla nota prot. n. 16995 del 20/03/2019 suindicata, laddove l'Amministrazione resistente non vi ha inserito il nominativo dell'odierno ricorrente siccome ritenuto mancante "*dei requisiti 3 anni e 120 giorni*"; - della nota prot. n. 70950 del 03/12/2019, depositata in giudizio il 20/12/2019 e quindi conosciuta in pari data, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane, in sede di riesame, ha confermato l'esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 con la seguente motivazione: "*il V.V. Gaccione Paolo possedeva alla data dell'08/07/2017 - data di entrata in vigore del citato D.Lvo n. 97/2017 - un'anzianità di servizio pari a 42 giorni, come attestato nella nota n. 19065 del 25/11/2019 del Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, e, pertanto, in mancanza del requisito previsto, non è stato possibile iscriverlo nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche*" e "*Lo stesso, non avendo effettuato la scelta relativa all'iscrizione nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, è stato cancellato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del citato D.Lvo n. 97/2017, con D.M. n. 3723 del 19/09/2019*"; - del D.M. n. 3723 del 19/09/2019, non notificato al ricorrente e quindi conosciuto

solo il 20/12/2019 all'atto del suo deposito in giudizio in uno con la nota prot. n. 70950 del 03/12/2019, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha decretato la cancellazione, *“a decorrere dal 08/07/2017, dei nominativi del personale volontario, già iscritti nell'elenco unico del Comando di Verona, che non hanno effettuato la scelta di transito nei nuovi elenchi di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lvo 29/05/2017 n. 97, di cui all'allegato elenco che è parte integrante”*;

- di ogni atto ad essi presupposto, conseguenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Svolgimento del giudizio

1. Ricorso introduttivo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato al n.R.G. 10621 del 2019, il Sig. Paolo Gaccione ha impugnato (i) il D.M. n. 283 del 23/05/2019, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018; (ii) il D.M. n. 310 dell'11/06/2019, con il quale la medesima Amministrazione ha approvato la graduatoria di merito degli ammessi all'accertamento dell'idoneità psicofisica della procedura concorsuale indetta con il citato D.M. n. 238 del

14/11/2018; (iii) di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso.

A supporto del gravame gli scriventi hanno premesso quanto segue.

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario, essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando di cui al D.M. n. 238 del 14/11/2018.

Tuttavia, con D.M. n. 283 del 23/05/2019, l'Amministrazione ha pubblicato l'elenco dei candidati esclusi dalla procedura anzidetta in uno con il motivo dell'esclusione: nella ridetta occasione, P. Gaccione ha dovuto prendere atto (prima di rivolgersi alla scrivente difesa) dell'esistenza del suo nominativo all'interno del decreto in parola con l'indicazione del seguente motivo d'esclusione: *“art. 2 lettera a) del bando di procedura speciale di reclutamento a domanda - D.M. n. 238 del 14/11/2018: mancanza dell'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. (art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) da almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2018”*.

Successivamente, con D.M. n. 310 dell'11/06/2019, il Ministero dell'Interno ha reso noti i nominativi dei soggetti ritenuti invece in possesso dei requisiti previsti dal bando di cui

al D.M. n. 238 cit. e quindi ammessi alla procedura, *in specie* alla fase di accertamento dell'idoneità e dei requisiti psico - fisici e attitudinali, omettendo di inserirvi il ricorrente.

P. Gaccione è quindi insorto contro il provvedimento di esclusione (e, al contempo, di ammissione degli altri candidati laddove non è figurato il suo nominativo) allorquando l'Amministrazione, esaminata la sua domanda, ha ritenuto - contrariamente alle evidenze documentali - che egli non fosse in possesso, al 01/01/2018, del requisito dell'iscrizione nell'elenco del personale volontario di cui all'art. 6 d. lgs. 08/03/2006 n. 139 per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale da almeno 3 anni.

Nel merito dell'impugnativa, gli scriventi difensori hanno eccepito l'illegittimità dell'esclusione dell'odierno ricorrente per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lettera a), del D.M. n. 238 del 14/11/2018, nonché per eccesso di potere per carenza d'istruttoria, argomentando quanto segue.

L'art. 1 della *lex specialis* (bando) di cui al D.M. n. 238 del 14/11/2018, rubricato “*posti a bando per la procedura di reclutamento*”, ha previsto che: “*È indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8*

marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio".

Il successivo art. 2, rubricato "requisiti di ammissione", ha disposto che: "Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno 3 anni alla data del 1° gennaio 2018; b) aver prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, almeno i giorni di servizio di seguito riportati: - per il personale con età inferiore a 40 anni, non meno di 120 giorni".

Orbene, l'odierno ricorrente era certamente iscritto da almeno 3 anni nell'elenco di cui all'art. 6, C. 1, del d. lgs. 08/03/2006 n. 139 per le necessità delle strutture centrali e periferiche, così come richiesto dagli artt. 1 e 2, lettera a), del bando di cui al D.M. n. 238 del 14/11/2018.

A comprova di ciò P. Gaccione ha prodotto in uno con il ricorso, quale **doc. 5**, la **nota prot. n. 5276 del 20/05/2011**, con cui il Comandante Provinciale V.V.F. di Cosenza ha comunicato all'interessato che "il Superiore Ministero ha comunicato che la S.V. **è stata iscritta** nei quadri del personale volontario di questo Comando Provinciale **a decorrere dal 15/02/2011, con Decreto Prot. n. 1270**". Inoltre, lo scrivente ha depositato in

uno con il ricorso, quale **doc. 6**, il **decreto prot. n. 3165 del 28/10/2015**, con il quale il Superiore Ministero, dopo aver premesso che “con **decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 1270 del 15/02/2011** il Vigile volontario Gaccione Paolo nato a Corigliano Calabro (CS) il 02/08/1989 **veniva iscritto** nell'elenco del personale volontario del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza” e che con la “nota prot. n. 11459 del 09/10/2015 (...) il Comando provinciale VV.F. di Verona ha trasmesso la **richiesta di trasferimento** del vigile volontario suddetto nell'elenco del personale volontario del Comando stesso”, ha decretato che: “Il vigile volontario Gaccione Paolo nato a Corigliano Calabro (CS) il 02/08/1989 è cancellato dall'elenco del personale volontario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza **ed è iscritto** nell'elenco del personale volontario del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Verona **a decorrere dalla data del presente provvedimento** (cioè dal 28/10/2015)”.

Gli scriventi, dunque, hanno fornito prova documentale che l'odierno ricorrente risultava indubbiamente **iscritto** nell'elenco del personale volontario di cui all'art. 6, C. 1, d. lgs. 08/03/2006 n. 139 **sin dal 15/02/2011, quindi da ben oltre 3 anni**: in altri termini, se è vero che P. Gaccione è risultato iscritto nell'elenco del personale volontario presso il Comando Provinciale di Verona dal 28/10/2015, è **parimenti incontrovertibile** che egli dal 15/02/2011 al 27/10/2015 è

risultato iscritto, senza soluzione di continuità, nell'elenco del personale volontario presso il Comando di Cosenza, così integrando il triennio richiesto dall'art. 2, lettera a), del bando.

Né può revocarsi in dubbio che P. Gaccione fosse iscritto nell'elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale, anziché per le esigenze dei distaccamenti volontari. Infatti, oltre alla nota e al decreto prodotti *sub* doc. 5 e 6 sopra passati in rassegna, gli scriventi hanno depositato in uno con il ricorso, quale **doc. 7**, l'elenco certificato dall'Amministrazione attestante che l'odierno ricorrente, alla data del 01/01/2018, era iscritto nell'elenco del personale volontario, dapprima del Comando di Cosenza e poi del Comando di Verona, proprio per le esigenze di tali strutture periferiche (quindi della “sede centrale” dei rispettivi Comandi) e non dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale di cui all'art. 9, C. 2, d. lgs. n. 139 di cui si dirà *infra*.

D'altronde, non è un caso che l'Amministrazione, in sede di esclusione, non ha contestato all'odierno ricorrente l'insussistenza dell'ulteriore requisito dell'aver prestato, al 01/01/2018, almeno 120 giorni di servizio così come risultanti dal doc. 7 pure prodotto da quest'ultimo in sede concorsuale: all'art. 1 del bando di cui al D.M. n. 238 del 14/11/2018 si legge, infatti, che: “È indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti (...) nella

qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio."

Per maggiore chiarezza espositiva la scrivente difesa ha osservato che il d. lgs. 08/03/2006 n. 139, rubricato "*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", con la sua entrata in vigore il 20/04/2006 ha previsto, all'art. 6, C. 1, incluso nel capo II sezione I, che: "*il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. (...) Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego con l'Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (...) ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo*".

L'art. 9, C. 2, incluso nella citata sezione II del capo II, ha disposto che: "*Il personale volontario può essere **richiamato** in servizio (...): a) in caso di particolari necessità delle **strutture centrali e periferiche** del Corpo nazionale; b) per le esigenze dei **distaccamenti volontari** del Corpo nazionale; b) per frequentare periodici corsi di formazione (...)*".

Orbene, l'art. 2, C. 2, del d. lgs. n. 139 cit. statuisce che

“l'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento”, mentre “le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici: a) direzioni regionali (...), b) comandi provinciali (...), c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; d) reparti e nuclei speciali (...)”.

Dunque, con l'entrata in vigore della norma in parola, il legislatore ha disciplinato compiutamente il personale volontario, prevedendone l'iscrizione in appositi elenchi istituiti presso i singoli Comandi; elenchi formati indistintamente sia per le esigenze del medesimo Comando sia per le esigenze dei distaccamenti volontari di cui all'art. 9, C. 2, d. lgs. n. 139 cit.

Orbene, proprio in forza della disposizione in parola, il 15/02/2011 l'odierno ricorrente ha conseguito l'iscrizione nell'elenco del personale volontario del Comando V.V.F. di Cosenza, transitando poi, a decorrere dal 28/10/2015, nell'elenco del personale volontario del Comando di Verona, per le necessità della struttura periferica del Comando medesimo e quindi della sede centrale. Prova ne sia, come sopra già illustrato, che per l'intero arco temporale P. Gaccione è stato richiamato in servizio esclusivamente per le esigenze della sede centrale del Comando e giammai dei distaccamenti volontari, così come documentato *sub* doc. 7; documento che attesta, per vero, i richiami in servizio dell'odierno ricorrente

non solo al 01/01/2018, come richiesto dalla *lex specialis*, ma
finanche per l'intero anno 2018: richiami che presuppongono
ex lege l'iscrizione nell'apposito elenco, in specie ai sensi
degli artt. 2, 6 e 9 d. lgs. 08/03/2006 n. 139 più volte citato.

Si è detto poi che, di recente, con il d. lgs. 29/05/2017 n. 97, il legislatore ha modificato l'art. 6, C. 1, d. lgs. 08/03/2006 n. 139 prevedendo (come pure comprensibile, se non altro per una mera ragione d'ordine sistematico) non più un unico elenco presso ciascun Comando istituito indistintamente per le esigenze del medesimo Comando e per le esigenze dei distaccamenti volontari, ma (in luogo di esso) due distinti elenchi, l'uno per le necessità delle strutture centrali e periferiche e l'altro dei distaccamenti volontari di cui all'art. 9, C. 2, rimettendo all'interessato la scelta d'iscriversi all'uno o all'altro (*cfr.* artt. 2 e 14, C. 2, del d. lgs. 29/05/2017 n. 97).

Proprio in forza di tale disposizione normativa e all'indomani della sua adozione, i singoli Comandi Provinciali del Corpo Nazionale hanno avviato il processo - non poco complicato, come ovvio che fosse - di attuazione della norma e quindi di aggiornamento e scissione degli elenchi già esistenti: in sostanza, i ragazzi iscritti negli elenchi del personale volontario di cui all'art. 6, C. 1, d. lgs. n. 139 cit. sono stati chiamati a rinnovare il loro interesse ai richiami per le necessità delle strutture centrali e periferiche ovvero per le necessità dei

distaccamenti volontari, manifestazione che il ricorrente ha effettuato presso il Comando di Verona con **nota prot. n. 18174 del 20/11/2017** (*format* redatto dalla stessa Amministrazione) prodotta in uno con la memoria *ex art.* 55 C.p.A.

Al contempo, con l'art. 1, C. 295, della L. 27/12/2017 n. 205, il legislatore ha prescritto che possono stabilizzarsi nel tempo solo coloro iscritti nell'elenco del personale volontario da almeno tre anni per le esigenze delle strutture centrali e periferiche - “requisito di anzianità” - e con almeno 120 giorni di servizio - “requisito dell'esperienza” - escludendo coloro che, pur iscritti nell'elenco, abbiano sopperito alle sole esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale di cui all'art. 9, C. 2, d. lgs. n. 139 cit.

Proprio **nelle more** del processo di attuazione del nuovo art. 6, C. 1, del d. lgs. 08/03/2006 n. 139 **l'Amministrazione ha ritenuto di bandire, da subito, una prima procedura speciale di stabilizzazione** del personale volontario - al dichiarato fine di contemperare “*le necessità operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le aspirazioni dei volontari che hanno acquisito maggiore professionalità e che confidano nell'immissione nei ruoli organici*” - circoscrivendola a coloro che, **al 01/01/2018**, fossero iscritti da almeno 3 anni nell'elenco di cui all'anzidetto articolo - **referendosi, evidentemente, a quello di cui all'art. 6, C. 1, ante riforma del 29/05/2017 siccome l'unico**

logicamente in vigore nell'ultimo triennio - per le sole necessità delle strutture centrali e periferiche, oltre ad aver effettuato, complessivamente, almeno 120 giorni di servizio.

In altri termini, il Ministero dell'Interno, con la *lex specialis* (bando) di cui al D.M. n. 238 del 14/11/2018 ha ritenuto di avviare da subito una prima procedura speciale di stabilizzazione riservata a coloro che, alla data indicata nella disciplina concorsuale - 01/01/2018 - avessero i requisiti di cui all'art. 1, C. 295, della L. 27/12/2017 n. 205, fra i quali **avrebbero dovuto necessariamente annoverare** P. Gaccione giacché risulta dimostrato *per tabulas* il possesso in capo ad esso sia del requisito dell'anzianità (almeno 3 anni d'iscrizione nell'elenco del personale volontario per le esigenze della sede centrale del Comando di Cosenza, prima, e di Verona, poi, e quindi di una struttura periferica del Corpo Nazionale) sia del requisito dell'esperienza (almeno 120 giorni di servizio prestati).

Sul punto gli scriventi hanno evidenziato come fosse palese l'errore dell'Amministrazione allorché ha escluso l'odierno ricorrente dalla procedura di stabilizzazione, deducendo erroneamente che egli non possedeva i requisiti anzidetti, tanto che non lo avrebbe, ad oggi, ancora iscritto nel nuovo elenco di cui all'art. 6, C. 1, del d. lgs. n. 139 cit., **in corso di formazione alla data del 01/01/2018 (e quindi già di per sé irrilevante rispetto alla procedura di stabilizzazione indetta**

con D.M. n. 238 del 14/11/2018), “per mancanza del requisito di 3 anni e 120 giorni”, posto che, in ogni caso, i requisiti sussistono, come comprovato dai documenti in atti.
D'altronde, giova ribadire che l'Amministrazione ha richiamato in servizio il ricorrente per l'intero anno 2018, cosa che non sarebbe potuta accadere se non in forza dell'iscrizione del ricorrente nell'elenco sopra più volte citato.

2. Ricorso ex art. 43 C.p.A. del 24/10/2019

Con memoria ex art. 55 C.p.A. depositata in data 19/08/2019, l'Amministrazione dell'Interno ha replicato alle argomentazioni suindicate, deducendo di (i) non aver iscritto P. Gaccione nel nuovo elenco di cui all'art. 6, C. 1, d. lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, e quindi di non aver accolto la sua domanda d'iscrizione al ridetto elenco presentata con prot. n. 18174 del 20/11/2017, per mancanza “*dei requisiti 3 anni e 120 giorni*”; (ii) di conseguenza, aver disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura di stabilizzazione che ci occupa, producendo - a supporto - la nota prot. n. 16995 del 20/03/2019.

Secondo il Ministero dell'Interno, quindi, presupposto per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione sarebbe, comunque, che il ricorrente risulti iscritto nel nuovo elenco di

cui all'art. 6, C. 1, d. lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, e a nulla rilevarebbe la sua domanda, presentata il 20/11/2017, d'iscrizione nel ridetto nuovo elenco giacché egli non avrebbe i “*requisiti 3 anni e 120 giorni*”.

Fermo quanto già esposto con il ricorso introduttivo, con ricorso *ex art. 43 C.p.A.*, ritualmente notificato e depositato, il Sig. P. Gaccione ha impugnato (i) la nota prot. n. 16995 del 20/03/2019, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato alla Direzione Centrale per gli Affari Generali - e non anche all'interessato - di non aver iscritto quest'ultimo nel nuovo elenco di cui all'art. 6, C. 1, del d. lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, e quindi di non aver accolto la sua domanda d'iscrizione al ridetto elenco prot. n. 18174 del 20/11/2017, per mancanza “dei requisiti 3 anni e 120 giorni”, conosciuta dal ricorrente solo il 19/08/2019 allorché l'Amministrazione l'ha depositata nel presente giudizio in uno con la memoria difensiva; (ii) l'elenco (non pubblicato) di cui all'art.6, C. 1, del d. lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, richiamato dalla nota prot. n. 16995 del 20/03/2019 suindicata, laddove l'Amministrazione resistente non vi ha inserito il nominativo dell'odierno ricorrente siccome ritenuto mancante “dei requisiti 3 anni e 120 giorni”; (iii) di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguenziale o connesso, lesivo

degli interessi dell'odierno ricorrente.

Segnatamente, gli scriventi hanno eccepito la violazione dell'art. 1, C. 295, della L. 27/12/2017 n. 205 e dell'art. 14, CC. 2 e 3, del D.Lgs. 29/05/2017 n. 97; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lettera a), del D.M. n. 238 del 14/11/2018, nonché per eccesso di potere per carenza d'istruttoria e travisamento dei fatti, per quanto di seguito.

- I Motivo -

Con il bando (*lex specialis*) di cui al D.M. n. 238 del 14/11/2018, l'Amministrazione ha indetto una prima procedura di stabilizzazione del personale volontario riservata a coloro che, al 01/01/2018, fossero iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 da almeno 3 anni e avessero 120 giorni di servizio.

Per ciò che concerne il primo dei due requisiti - non essendo il secondo contestato - è d'uopo osservare che, essendo il nuovo elenco di cui all'art. 6 (come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97) ancora in corso di formazione alla data del 01/01/2018, l'unico elenco vigente era quello ante riforma, ovviamente limitatamente alle necessità delle strutture centrali e periferiche. D'altronde, richiedendosi il possesso del requisito dell'iscrizione all'elenco da almeno 3 anni, è impensabile che rispetto alla procedura di stabilizzazione che ci occupa - indetta, per volontà dell'Amministrazione, proprio all'indomani della modifica di cui al d. lgs. 29/05/2017 n. 97 - esso possa

riferirsi al nuovo elenco inesistente nel triennio indicato.

Riteniamo, quindi, che rispetto alla procedura di stabilizzazione che ci occupa ciò che assume rilevanza è l'iscrizione nell'unico elenco esistente al 01/01/2018 da almeno 3 anni: prova che il ridetto elenco fosse l'unico esistente alla data indicata nel bando (quale data alla quale, secondo la previsione della *lex specialis*, i requisiti di partecipazione avrebbero dovuto essere posseduti dal candidato) è ravvisabile nel fatto che P. Gaccione abbia svolto richiami presso la struttura periferia della sede centrale del Comando Provinciale VVF di Verona finanche nell'intero anno 2018, sino all'avvio della procedura di stabilizzazione. Del resto, ulteriore prova si ricava dalla stessa nota prot. n. 16995 del 20/03/2019 quivi impugnata allorché emerge come ancora alla data del 20/03/2019 l'elenco era in corso di formazione.

Sotto tale profilo, quindi, ciò che rileva è che, alla data del 01/01/2018, P. Gaccione fosse iscritto nell'elenco di cui all'art. 6 ante riforma per le necessità delle strutture centrali e periferiche (nella specie, della sede centrale del Comando Provinciale V.V.F. di Verona) quale unico elenco all'epoca vigente da almeno 3 anni ed avesse presentato (con prot. 18174 del 20/11/2017) domanda d'iscrizione al nuovo elenco in corso di formazione.

- II Motivo -

Salve le superiori considerazioni, in ogni caso si è osservato come la motivazione resa con la nota prot. n. 16995 del 20/03/2019 - cioè che l'Amministrazione non ha provveduto all'iscrizione e quindi all'accoglimento della domanda prot. n. 18174 del 20/11/2017 per “*manca*za requisiti 3 anni e 120 giorni” - si palesi del tutto infondata risultando smentita *per tabulas*.

Infatti, come dedotto nel corpo del presente atto, lo scrivente ha fornito prova documentale che il ricorrente è iscritto nell'elenco del personale volontario di cui all'art. 6, C. 1, d. lgs. 08/03/2006 n. 139 sin dal 15/02/2011: si è illustrato all'uopo che, se è vero che P. Gaccione è risultato iscritto nell'elenco del personale volontario presso il Comando di Verona dal 28/10/2015, è del pari documentale che egli dal 15/02/2011 sino al 27/10/2015 è risultato iscritto, senza soluzione di continuità, nell'elenco del personale volontario presso il Comando di Cosenza (v. doc. 5 e 6 allegati al ricorso originario) essendo transitato, a domanda, dall'uno all'altro elenco.

Parimenti lo scrivente ha dimostrato che l'odierno ricorrente ha prestato complessivamente ben oltre 120 giorni di servizio presso i due Comandi d'appartenenza, così come certificati da tali enti sub doc. 7 allegato al ricorso originario, requisito neppure contestato in sede di esclusione.

Alla luce di quanto esposto, giammai l'Amministrazione avrebbe potuto, come si è appreso solo in questo giudizio, omettere di iscrivere P. Gaccione nel nuovo elenco di cui all'art. 6, C. 1, d. lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, e quindi respingere la sua domanda d'iscrizione al ridetto elenco presentata il 20/11/2017, e conseguentemente disporre l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura di stabilizzazione che ci occupa, risultando tale condotta erronea.

3. Secondo ricorso ex art. 43 C.p.A.

Con deposito del 20/12/2019 l'Amministrazione ha versato in atti la nota prot. n. 70950 del 03/12/2019, non notificata al ricorrente, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha ritenuto di confermare la sua esclusione dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 con la seguente motivazione: *“il V.V. Gaccione Paolo possedeva alla data dell'08/07/2017 - data di entrata in vigore del citato D.Lvo n. 97/2017 - un'anzianità di servizio pari a 42 giorni, come attestato nella nota n. 19065 del 25/11/2019 del Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, e, pertanto, in mancanza del requisito previsto, non è stato possibile iscriverlo nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche”,* aggiungendo che *“Lo stesso, non avendo effettuato la scelta relativa all'iscrizione nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, è*

stato cancellato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del citato D.Lvo n. 97/2017, con D.M. n. 3723 del 19/09/2019”.

Con il medesimo deposito, il Ministero dell'Interno, in allegato alla nota prot. n. 70950 del 03/12/2019, ha versato in atti il D.M. n. 3723 del 19/09/2019, anch'esso mai conosciuto prima dall'odierno ricorrente, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha decretato la cancellazione, *“a decorrere dal 08/07/2017, dei nominativi del personale volontario, già iscritti nell'elenco unico del Comando di Verona, che non hanno effettuato la scelta di transito nei nuovi elenchi di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lvo 29/05/2017 n. 97, di cui all'allegato elenco che è parte integrante”.*

Con ciò, è sorto l'interesse del Sig. P. Gaccione a gravare anche i ridetti atti giacché profondamente ingiusti ed illegittimi deducendo la violazione dell'art. 1, C. 295, della L. 27/12/2017 n. 205 e dell'art. 14, CC. 2 e 3, del D.Lgs. 29/05/2017 n. 97; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lettere a) e b), del D.M. n. 238 del 14/11/2018; nonché eccesso di potere per carenza d'istruttoria e disparità di trattamento. Motivo per cui lo stesso ha notificato e depositato un secondo ricorso ex art. 43 c.p.a.

Nel ribadire e riproporre, con tale atto, le argomentazioni già precedentemente svolte con il ricorso introduttivo e successivo ricorso ex art. 43 C.p.A., gli scriventi hanno aggiunto quanto segue.

L'Amministrazione ha confermato il giudizio negativo precedentemente espresso, stavolta opponendo che l'omessa iscrizione nel nuovo elenco delle strutture centrali e periferiche sarebbe legittima siccome P. Gaccione avrebbe dovuto possedere il requisito di 120 giorni di servizio di cui all'art. 14, C. 3, del d. lgs. n. 97 alla data dell'08/07/2017, cioè quella di entrata in vigore della nuova normativa, poiché così - a dire del Ministero - prevederebbe l'anzidetto testo di legge.

Di guisa che, secondo la prospettazione in parola, avendo il ricorrente alla data dell'08/07/2019 42 giorni di servizio e non avendo optato per l'iscrizione nell'altro nuovo elenco per i distaccamenti volontari, l'Amministrazione lo ha escluso dalla procedura di stabilizzazione e altresì cancellato dall'elenco informatico generale del personale volontario.

La tesi ex adverso, tuttavia, è infondata.

Giova premettere che, come attestato dal Comando Provinciale di Verona con la nota prot. n. 19065 del 25/11/2019, versata in atti dallo stesso Ministero dell'Interno in sede di riesame, se è vero che l'odierno ricorrente alla data dell'08/07/2017 aveva accumulato 42 giorni di servizio, risulta altrettanto documentale che lo stesso, alla data del 20/11/2017, di presentazione della domanda (prot. n. 18174) d'iscrizione nel nuovo elenco delle strutture centrali e periferiche, aveva maturato i 120 giorni richiesti.

Ciò posto, volgendo lo sguardo alla disposizione di riferimento (art. 14, CC. 2 e 3, del d. lgs. 29/05/2017 n. 97), è d'uopo rilevare come essa in alcun modo imponga, ai fini dell'iscrizione nel nuovo elenco, il possesso del requisito di 120 giorni di servizio alla data della sua entrata in vigore.

Infatti, la norma de qua si esprime nel senso che: (i) *“Sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 (...). In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti nell'unico elenco in vigore tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco il quale è contestualmente soppresso”* (C. 2); (ii) *“L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari (...) che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio”* (C. 3).

Dal tenore della disposizione testé riportata emerge, dunque, che il legislatore, nel prevedere l'istituzione del nuovo elenco e la possibilità d'iscrizione in esso solo e soltanto a domanda, abbia prescritto i requisiti che il candidato avrebbe dovuto a tal fine necessariamente integrare (l'iscrizione da almeno tre anni nel vecchio elenco ed almeno 120 giorni di servizio), senza

affatto disporne il possesso alla data della sua entrata in vigore.

D'altronde, non può dubitarsi, già solo per le evidenti ragioni di "continuità" tra il nuovo e il vecchio elenco a garanzia del soccorso pubblico e prevenzione ed estinzione incendi di cui all'art. 1 del d. lgs. 08/03/2006 n. 139, che il legislatore abbia inteso sopprimere il vecchio elenco non già con l'entrata in vigore del d. lgs. 29/05/2017 n. 97, bensì contestualmente alla formazione del nuovo elenco previa acquisizione delle domande. Non è un caso che ciò è quanto accaduto.

Infatti, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 97 citato, l'Amministrazione (i) ha deliberato il termine di presentazione delle domande d'iscrizione al 30/11/2017, poi prorogato al 20/04/2018, ai fini della formazione del nuovo elenco, così come emerge dallo stesso D.M. n. 3723 del 19/09/2019 impugnato; (ii) ha confermato, nelle more, l'operatività del vecchio elenco, così come comprovato, tra l'altro, dall'attestato dei richiami di cui alla nota prot. n. 19065 del 25/11/2019 del Comando Provinciale di Verona versato in atti dalla stessa Amministrazione. Il quadro fattuale poc'anzi descritto è, quindi, coerente con l'impianto normativo richiamato.

Di contro, l'interpretazione ex adverso - che vorrebbe, invece, la soppressione del vecchio elenco contestualmente non già alla formazione (a domanda) del nuovo, così come previsto dal secondo periodo del C. 2 dell'art. 14 d. lgs. 29/05/2017 n. 97, bensì all'entrata in vigore del ridetto testo di legge - non trova

riscontro nel dettato legislativo, che anzi la sconfessa se non altro perché giammai un elenco da formarsi “a domanda” può ritenersi operativo con la mera entrata in vigore della norma che ne prevede l'istituzione, cosa che sarebbe stata solo ove il legislatore avesse previsto la formazione automatica (d'ufficio) del nuovo elenco.

In difetto di una previsione di legge nel senso preteso dall'Amministrazione per le ragioni suesposte, non può che convenirsi sull'ammissibilità della domanda d'iscrizione nel nuovo elenco di colui, come il ricorrente, che, all'atto della scadenza del termine fissato ai fini della presentazione delle domande (come detto, alla data del 30/11/2017, poi prorogata al 20/04/2018), integrasse i requisiti prescritti dall'art. 14, C. 3, del d.lgs. n. 97 citato, alla stregua di quello che può riconoscersi come un principio di ordine generale secondo cui *“i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito (...) per la presentazione della domanda di ammissione”* (art. 2, C. 7, d.P.R. 09/05/1994 n. 487).

In ogni caso, quand'anche non volessimo aderire a tale conclusione in virtù delle superiori considerazioni, non potremmo tacere che il bando di cui al D.M. n. 238 del 14/11/2018 (lex specialis), senz'altro d'interpretazione autentica della previsione di legge primaria, prevede, inequivocabilmente, che: *“È indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti*

stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio”.

Appare evidente, dal tenore del bando, che il requisito dei 120 giorni di servizio avrebbe dovuto essere valutato alla data del 01/01/2018. Ora, va da sé che la previsione del possesso del requisito dei 120 giorni alla data del 01/01/2018 esclude in radice l'interpretazione oggi fornita dall'Amministrazione dell'Interno che vuole, invece, confinarlo alla data dell'08/07/2017, di entrata in vigore del d. lgs. n. 97 citato.

D'altronde, alla luce della previsione dell'art. 1, C. 295, della L. 27/12/2017 n. 95 (relativo alla procedura di stabilizzazione), secondo cui “*Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno*

di centoventi giorni di servizio”, non sarebbe dato affatto comprendersi perché ai sensi dell'art. 14, C. 3, del d. lgs. 29/05/2017 n. 97 (relativo all'iscrizione nel nuovo elenco) il requisito dei 120 giorni di servizio andrebbe valutato alla data di entrata in vigore del testo di legge, mentre ai sensi del precitato art. 1, C. 295, della L. 27/12/2017 n. 95 no, pur avendo le due norme lo stesso tenore. E' quindi fin troppo palese l'errore interpretativo in cui è incorsa l'Amministrazione, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

**Violazione degli artt. 14, CC. 2 e 3, del D.Lgs. 29/05/2017 n. 97, 1 della L. 07/08/1990 n. 241 e 97 Carta Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento**

Salvo quanto sinora esposto, la scrivente difesa non ha potuto esimersi dal rilevare, in ogni caso, la manifesta illegittimità del D.M. n. 3723 del 19/09/2019, laddove dispone la cancellazione, *“a decorrere dal 08/07/2017, dei nominativi del personale volontario, già iscritti nell'elenco unico del Comando di Verona, che non hanno effettuato la scelta di transito nei nuovi elenchi di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lvo 29/05/2017 n. 97, di cui all'allegato elenco che è parte integrante”*, ricomprendendo il ricorrente.

Ed invero, il Sig. Paolo Gaccione, come documentato per tabulas (v. nota acquisita al prot. n. 18174 del 20/11/2017), ha

ritualmente effettuato la scelta di transito nel nuovo elenco di cui all'art. 14, C. 2, d. lgs. 29/05/2017 n. 97, di guisa che giammai egli avrebbe potuto essere cancellato dall'elenco generale informatico del personale volontario alla stregua di coloro che, entro il termine di scadenza delle domande, non hanno eseguito alcuna scelta. Piuttosto, l'Amministrazione, ove avesse ritenuto la carenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione nell'elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche, avrebbe dovuto tempestivamente notiziarne il ricorrente iscrivendolo quanto meno nell'elenco per i distaccamenti volontari, come dallo stesso peraltro richiesto in via subordinata con apposita nota prodotta agli atti. Cosa che, però, non è avvenuta viziando il provvedimento finale.

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 07/01/2021, n. 227, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”.

(avv. Arianna Coppola) (avv. Antonio Zimbardi)

(avv. Giuseppe Castellano)